



---

**COMUNE DI LEDRO**

---

Provincia di Trento

**DISCIPLINARE DEL MERCATINO  
DELL'USATO E DELLA CREATIVITÀ  
DI LEDRO**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 126 di data 14 ottobre 2010.  
Entrato in vigore in data 30 ottobre 2010.

Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 85 di data 26 giugno 2013.

Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 55 di data 25 maggio 2016.

**Art. 1**  
**Oggetto e finalità**

1. Il mercatino riservato agli hobbisti denominato “Mercatino dell’usato e della creatività di Ledro” è regolamentato dal presente Disciplinare ed ha lo scopo di contribuire a valorizzare il territorio comunale proponendo ai cittadini, residenti ed ospiti, un’occasione di aggregazione e ritrovo basata sulla vendita da parte di privati ed associazioni di oggetti di modico valore, usati o di propria produzione.
2. L’attività di vendita deve essere effettuata in forma non imprenditoriale ed a carattere del tutto occasionale escludendo tassativamente qualsiasi attività di commercio o artigianato svolta con carattere di impresa.
3. L’attività di hobbista è disciplinata dalle seguenti norme:
  - Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale”, in particolare dall’articolo 20 ter;
  - D.P.P. 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg “Regolamento di esecuzione concernente l’esercizio del commercio al dettaglio e all’ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17)”;
  - deliberazione della Giunta provinciale n. 1648 di data 28 settembre 2015 recante “Svolgimento dell’attività di hobbista: approvazione della deliberazione prevista dall’articolo 20 ter, comma 5 della Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17”.
4. Le disposizioni del presente Disciplinare vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali o statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.

**Art. 2**  
**Localizzazione, numero e utilizzo delle aree espositive**

1. Il “Mercatino dell’usato e della creatività di Ledro” si svolge di norma nel centro storico dell’abitato di Pieve di Ledro. All’interno del centro storico è ammessa la contemporanea presenza di un numero massimo di 28 espositori, ciascuno dei quali può occupare uno spazio massimo di 9 mq.
2. La Giunta comunale può determinare annualmente la localizzazione e la dimensione dei posteggi nonché il numero massimo degli espositori in abitati diversi, anche nell’ambito della convenzione per la gestione e l’organizzazione del “Mercatino dell’usato e della creatività di Ledro”.
3. *omissis*
4. Gli articoli esposti potranno essere sistemati su tavoli o altre strutture poco ingombranti, oppure collocati a terra, garantendo comunque il rispetto di condizioni di ordine, cura e decoro.
5. Nessun veicolo potrà sostare in prossimità del mercatino: una volta effettuato lo scarico delle merci, i veicoli dovranno essere spostati nelle apposite aree di parcheggio e successivamente potrà essere allestito il banco. L’accesso con l’automezzo all’area espositiva è inoltre consentito al termine dell’orario di svolgimento del Mercatino, solamente dopo aver smontato il banco, imballato la merce e sistemato l’attrezzature a lato della strada in modo da non intralciare l’ingresso dei mezzi.

**Art. 3**  
**Giorni ed orari di svolgimento e di accesso agli spazi espositivi**

1. Il “Mercatino dell’usato e della creatività di Ledro” si svolge di norma durante il periodo estivo nella giornata di giovedì sulla base di un calendario approvato annualmente dalla Giunta comunale.

2. L'orario di svolgimento è di norma fissato nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 20:00. Le modifiche all'orario sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale, nel rispetto delle norme di ordine e sicurezza pubblica.
3. Al fine della tutela della quiete pubblica l'accesso all'area da parte degli espositori non potrà avvenire prima delle ore 8.00 e non possono abbandonarla prima dell'orario di chiusura del Mercatino, salvo cause di forza maggiore, quali intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danno alle merci o ancora per improrogabili esigenze personali preventivamente autorizzate dal personale preposto alla vigilanza.
4. Lo spazio assegnato dovrà essere liberato da ingombri e da rifiuti entro un'ora dal termine fissato per la chiusura.
5. In occasione di particolari ed eccezionali circostanze l'Amministrazione comunale può modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento del "Mercatino dell'usato e della creatività di Ledro".

#### **Art. 4** **Soggetti ammessi e requisiti dei partecipanti**

1. Al "Mercatino dell'usato e della creatività di Ledro" possono partecipare esclusivamente gli hobbisti, ossia privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che vendono in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore e oggetti di propria produzione per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione, non appartenenti al settore alimentare.
1. Non rientrano nella definizione di hobbisti, le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo. Non sono inoltre considerati hobbisti i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della L.P. n. 17/2010 e pertanto chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
2. Gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino hobbisti valido per la Provincia di Trento con almeno uno spazio libero da vidimare e dei requisiti morali di cui all'articolo 5 della L.P. n. 17/2010.

#### **Art. 5** **Partecipazione al Mercatino e assegnazione delle aree espositive**

1. Per partecipare al "Mercatino dell'usato e della creatività" deve essere presentata al Comune o al soggetto gestore incaricato ai sensi dell'articolo 8 del presente Disciplinare, preventiva comunicazione riferita all'anno civile di partecipazione su apposito modulo predisposto dal Comune e contenente:
  - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
  - indicazione della data o delle date in cui si intende partecipare;
  - tipologia degli articoli da esporre;
  - indicazione della superficie che si intende occupare;
  - dati e fotocopia del tesserino identificativo degli hobbisti valido per la Provincia di Trento;
  - copia di un documento d'identità dell'interessato.
2. La comunicazione deve essere presentata al Servizio Protocollo del Comune di Ledro almeno dieci giorni prima della giornata di svolgimento del Mercatino, mediante consegna a mano oppure spedizione a mezzo servizio postale/ e-mail/ PEC.
3. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1648 di data 28 settembre 2015:

- non è consentita la partecipazione da parte dello stesso soggetto a più di sei giornate all'anno del Mercatino;
  - l'assegnazione delle aree espositive avviene esclusivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni;
  - il 50% dei posti complessivi, viene riservato da assegnare in via prioritaria agli hobbisti residenti nella Provincia di Trento;
  - almeno cinque giorni prima dello svolgimento del Mercatino, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ledro l'elenco dei partecipanti ammessi con indicazione del posteggio assegnato;
  - la mancata partecipazione, senza giustificato e documentato motivo, al Mercatino nella data assegnata, comporta l'esclusione alla partecipazione per le prossime due edizioni.
4. Qualora le richieste di partecipazione al Mercatino siano in numero superiore rispetto al numero effettivo dei posteggi disponibili, le domande eccedenti saranno inserite, sempre secondo l'ordine cronologico di arrivo, in una graduatoria d'attesa che verrà scorsa in caso di rinuncia da parte dei soggetti già assegnatari di posteggio.
  5. Il giorno del Mercatino, la Polizia Locale Intercomunale o altro incarico provvede alla vidimazione con data e timbro del Comune del tesserino identificativo di ciascun espositore.

## **Art. 6** **Divieti di vendita**

1. Nell'ambito del "Mercatino dell'usato e della creatività di Ledro" è fatto divieto di dar corso all'esposizione e/o alla vendita di animali vivi, di oggetti di particolare valore antiquario, di metalli e pietre preziose, di cicli od altri veicoli, di prodotti alimentari, di armi, di materiali esplodenti e combustibili e comunque di oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti della Polizia Locale Intercomunale.
2. Spetta alla Polizia Locale Intercomunale diffidare ed allontanare dal Mercatino coloro che espongano oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l'esistenza di un commercio vero e proprio e, parimenti, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente Disciplinare.

## **Art. 7** **Comportamenti e obblighi degli espositori**

1. Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto e consono all'ambiente che lo circonda e nei confronti degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dal Mercatino, che potrà essere disposto dalla Polizia Locale Intercomunale.
2. Nello specifico all'espositore è fatto divieto di:
  - a) introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al Mercatino dell'usato e della creatività o rientranti nelle categorie di cui all'articolo 6 del presente Disciplinare;
  - b) pubblicizzare, sia direttamente sia indirettamente, la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici, musicali e similari;
  - c) dar corso all'esposizione o alla vendita di articoli appartenenti a terzi;
  - d) raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
  - e) accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata;
  - f) cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
  - g) allestire l'esposizione prima dell'orario fissato per l'avvio dell'attività del Mercatino;
  - h) permanere sul luogo dopo la chiusura del Mercatino;
  - i) allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;

- j) danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate di edifici adiacenti al proprio banco espositivo;
  - k) ingombrare i varchi di passaggio e ostacolare comunque la circolazione pedonale e/o veicolare dove consentita.
3. Di contro, all'espositore è fatto obbligo di:
    - a) esporre in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi di vigilanza il tesserino di hobbista valido per la Provincia di Trento;
    - b) esporre la merce per un valore complessivo non superiore a 1.000 euro, nonché il valore del singolo prodotto non deve superare i 200 euro;
    - c) prezzare in modo chiaro e leggibile la merce esposta, come previsto dall'art. 21 della L.P. n. 17/2010;
    - d) rispettare i tempi, le modalità e gli orari del Mercatino;
    - e) allestire il banco con ordine, astenendosi dal produrre schiamazzi o eccessivi rumori;
    - f) mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo entro il termine fissato per lo sgombero della zona occupata, al conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori collocati presso le aree destinate alla raccolta differenziata presenti sul territorio comunale;
    - g) rispettare lo spazio assegnato;
    - h) rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nell'ambito del presente Disciplinare e nel contesto della normativa vigente.
  4. *omissis.*

## **Art. 8** **Gestione del Mercatino**

1. L'organizzazione e la gestione del "Mercatino dell'usato e della creatività di Ledro" è di norma curata dal Comune di Ledro, tuttavia può essere affidata a terzi sulla base di una convenzione.
2. Il soggetto gestore prenderà carico dello svolgimento del Mercatino, coadiuvando il personale della Polizia Locale Intercomunale nel controllo mattutino e nella vigilanza giornaliera, al fine di garantire il rispetto del presente Disciplinare.

## **Art. 9** **Controllo**

1. Il controllo sarà curato dalla persona referente e dall'Amministrazione comunale tramite gli Organi addetti al controllo previsti dalle norme vigenti.  
Il controllo dovrà essere mirato alla verifica:
  - a) che le merci esposte siano prezzate e abbiano un valore complessivo non superiore a 1.000 euro, nonché il valore del singolo prodotto non superi i 200 euro;
  - b) che le merci esposte siano effettivamente vecchie ed in ogni caso usate e non vi siano merci contraffatte, alterate, danneggiate, manipolate in modo tale da ingannare il potenziale acquirente;
  - c) che le merci trattate siano di proprietà dell'espositore;
  - d) che le merci esposte non siano oggetto di furto, ricettazione o altri esercizi illegali;
  - e) che fra le merci esposte non vi siano ori, pietre preziose o quant'altro di cui al precedente art. 5-6;
  - f) che gli espositori o loro familiari non siano commercianti o artigiani e che non siano possessori di partita IVA;
  - g) in ogni caso di qualsiasi altra situazione a garanzia del corretto svolgersi dell'iniziativa;

- h) l'espositore inottemperante verrà dapprima diffidato e in caso di recidiva si procederà all'allontanamento definitivo dal Mercatino ad insindacabile giudizio del personale della Polizia.

Per un maggior controllo l'organo di vigilanza potrà fotografare e filmare le bancarelle con la merce in esposizione riservandosi eventuali future verifiche e controlli finalizzati al rispetto del presente regolamento.

### **Art. 10** **Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

1. L'utilizzo delle aree espositive è soggetto al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico nella misura prevista dal "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione per spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 17 di data 5 febbraio 2010, secondo le tariffe vigenti nell'anno solare di riferimento.

### **Art. 11** **Responsabilità**

1. L'Amministrazione comunale declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di accertamento di violazioni eventualmente contestate per infrazioni a leggi fiscali o commerciali, così come altre in contrasto con il Codice Penale.
2. L'accertamento di violazioni a leggi amministrative e/o penali relative all'attività comporterà l'allontanamento definitivo dell'espositore dal Mercatino dell'usato e della creatività.
3. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danni a cose o lesioni a persone eventualmente accertate nella zona interessata all'iniziativa.
4. L'Amministrazione comunale non risponde delle merci in esposizione, con riguardo al prezzo e all'autenticità.
5. L'acquirente ha facoltà di chiedere all'espositore una dichiarazione di autenticità o di proprietà del bene al momento dell'acquisto di oggetti di particolare pregio ed età, nel qual caso l'espositore è obbligato a corrispondere a tale richiesta.

### **Art. 12** **Sanzioni**

1. La vendita di merci o prodotti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo previsto dall'articolo 20 ter della L.P. n. 17/2010 o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla vendita in corso di svolgimento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1.800 euro, ai sensi dell'art. 58, comma 1 della L.P. n. 17/2010.
2. La violazione dell'art. 21 della L.P. n. 17/2010 relativamente alla pubblicità dei prezzi è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro, ai sensi dell'articolo 52 comma 7 della L.P. n. 17/2010.
3. Le violazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 20 bis del D.P.P. 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg ("Regolamento di esecuzione della L.P. n. 17/2010"), non sanzionate da specifiche disposizioni della legge provinciale, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento da 50,00 a 500,00 euro, come stabilito dall'articolo 2 del "Regolamento per l'applicazione di sanzioni amministrative per violazione di disposizioni

- “ contenute nei regolamenti e nelle ordinanze sindacali” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 27 gennaio 2010 ed entrato in vigore il 9 febbraio 2010.
5. L'espositore può essere allontanato dall'area in caso di gravi violazioni.
  6. La Polizia Locale Intercomunale è incaricata di far osservare le disposizioni di cui al presente disciplinare.

Allegato A: modello fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

**Allegato A – modello fac-simile**

Spett.le  
Servizio Attività Produttive  
Comune di Ledro  
Via Vittoria n. 5  
38067 – LEDRO (TN)

**COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO  
DELL'USATO E DELLA CREATIVITÀ - ANNO \_\_\_\_\_****DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI E PRENOTAZIONE GIORNATE**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

in qualità di:

- privato cittadino  
 presidente dell'associazione \_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_, indirizzo \_\_\_\_\_,  
C.F./P.IVA \_\_\_\_\_

**C O M U N I C A**

che intende partecipare in qualità di hobbista al Mercatino dell'usato e della creatività di Ledro per la vendita dei seguenti articoli: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
occupando uno spazio pubblico di \_\_\_\_\_ metri quadrati (max 9 mq. – sup. occupata da banco+gazebo/ombrellone), nelle seguenti giornate (max 6 partecipazioni all'anno), tra quelle previste da apposito calendario approvato:

| DATA |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |

**D I C H I A R A**

*consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

- di non essere titolare di autorizzazione per il commercio in sede fissa o su area pubblica;  
 di non essere artigiano che vende propri articoli in forma imprenditoriale o professionale;  
 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 della L.P. n. 17/2010;  
 di essere in possesso del tesserino identificativo di hobbista valido per la Provincia di Trento, rilasciato dal Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ - prot. n. \_\_\_\_\_ e valido fino al \_\_\_\_\_, con almeno uno spazio libero da vidimare;

- di conoscere il disciplinare e di osservarlo integralmente, assumendo eventuali responsabilità per il mancato rispetto dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**IL DICHIARANTE**

---

**ALLEGATI: - FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE**

**- FOTOCOPIA DEL TESSERINO IDENTIFICATIVO DI HOBBISTA VALIDO PER  
LA PROVINCIA DI TRENTO**